

Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2025, n. 4-780

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016 e D.G.R. n. 14-5285/2017 - Approvazione del Piano Pastorale Aziendale del comprensorio di pascolo Paraloup situato nel Comune di Rittana (CN) e del Piano di Gestione Forestale delle proprietà del medesimo Comune di Rittana. Periodo di validità...



Seduta N° 48

Adunanza 17 FEBBRAIO 2025

Il giorno 17 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 4-780/2025/XII

OGGETTO:

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016 e D.G.R. n. 14-5285/2017 - Approvazione del Piano Pastorale Aziendale del comprensorio di pascolo Paraloup situato nel Comune di Rittana (CN) e del Piano di Gestione Forestale delle proprietà del medesimo Comune di Rittana. Periodo di validità degli strumenti di pianificazione 2025 - 2040.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018, all'articolo 6, comma 6, indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio prevede:

- all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale (PFR), precedentemente denominato Piano Forestale Regionale;
- all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo

strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore e da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento Forestale) indica:
A – al Titolo I, articolo 2, comma 2, lettera a), che possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al Regolamento stesso quando vengono previsti all'interno dei Piani Forestali Aziendali;
B – al Titolo II, capo II, articolo 11, comma 2, lettera a), le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
C – al Titolo III, capo II, articolo 22, comma 1, che nei tagli intercalari deve essere rilasciata una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50%;
D – al Titolo V, le norme per la gestione del pascolo. In particolare, all'articolo 45, comma 5 vieta il pascolo caprino in tutti i boschi, fatto salvo quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo, che prevede apposite deroghe concedibili dalla struttura regionale competente in materia forestale mediante l'approvazione di Piani Pastoralis Aziendali;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023. Nelle indicazioni tecnico-metodologiche è specificato che in presenza di *“ampi pascoli montani ... il relativo piano di gestione può essere inserito come capitolo indipendente nel PFA; tuttavia in tali casi si ritiene preferibile la redazione di un documento specifico, anch'esso mutuante le informazioni di base dallo studio per i PFT.”*;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 ha approvato il Piano Forestale Regionale 2017-2027 ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2009 il quale ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale;

7) la D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017, ha approvato le Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoralis Foraggeri (PPF), di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 42-4224 del 27 marzo 2017, considerati strumenti di miglioramento in termini di qualità e produttività foraggera dei pascoli, pur nel rispetto delle esigenze di conservazione e ripristino della vegetazione pastorale.

Dato atto che, non essendo stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016.

Richiamati:

1) il D.lgs. 267/2000 che all'articolo 42, comma 2, lettera b, indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;

2) il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che all'articolo 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica *“i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni”*;

3) la D.G.R. n. 36-8195 del 11 febbraio 2008 che, ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 386/2003, ha istituito il Registro regionale dei materiali di base (MB) per la vivaistica forestale, l'elenco e le schede descrittive dei popolamenti forestali contenenti MB, aggiornato da ultimo con D.D. 308/A1614 del 28 aprile 2023.

Tenuto conto che nella D.G.R. n. 17-451 del 2 dicembre 2024 di approvazione del Piano di Gestione Forestale delle Proprietà dei Comuni della Valle Stura 2024-2039 (B.U.R.P. n. 50 del 12 dicembre 2024), comprendendo inizialmente la pianificazione delle superfici forestali appartenenti anche al Comune di Rittana per la quale era ancora necessario approfondire gli aspetti silvo-pastorali, si prevede che *“...al fine di non penalizzare ulteriormente gli altri Comuni interessati all'approvazione del PGF nel suo complesso e delle parti di proprio interesse, in particolare, l'approvazione della parte afferente al Comune di Rittana sarà oggetto di successivo atto...”*.

Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) l'Unione Montana Valle Stura, secondo le attribuzioni stabilite nello Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 4 del 19 dicembre 2014, nell'ambito del processo di pianificazione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei Comuni dell'Unione medesima, in data 10 luglio 2024, con nota prot. ricevimento n. 124033, ha trasmesso al Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio gli elaborati costituenti il Piano Pastorale Aziendale del comprensorio Paraloup, allegato alla presente deliberazione, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale;

2) i PGF definiti all'articolo 6, comma 6 del D.lgs. n. 34/2018, hanno la finalità di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali, così come altresì recepito all'articolo 11 della l.r. n. 4/2009. Tali funzioni sono conseguite anche dai PPA previsti all'articolo 45, comma 2 del Regolamento Forestale.

Dal combinato disposto dalle norme e disposizioni sopra citate, si ritiene che ai PPA, considerato anche che gli stessi contengono indicazioni gestionali di dettaglio come previsto per i PGF, possano essere applicate le stesse modalità di presentazione e approvazione dedicate ai suddetti PGF, come riportate all'articolo 11 del Regolamento Forestale, nonché le Indicazioni tecnico-metodologiche di cui alla D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016;

3) tenuto conto del suddetto punto 2, detto Piano Pastorale, come previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento Forestale, è stato adottato dal Comune di Rittana con deliberazione n. 16 del 24 luglio 2024, inviata dall'Unione Montana Valle Stura al Settore regionale Foreste il 05 settembre 2024 con nota prot. ric. n. 149068, ed è composto da:

01 – Relazione tecnica;

02 – Carta confini comprensorio, in scala 1:5.000;

03 – Carta dell'uso del suolo, in scala 1:5.000;

04 – Carta della vegetazione pastorale, in scala 1:5.000;

05 – Carta dei settori di pascolo e delle infrastrutture, in scala 1:5.000;

06 – Carta forestale, in scala 1:5.000;

4) il PPA riguarda circa 22,61 ettari del comprensorio Paraloup, di cui 19,81 ettari boscati (cfr.

allegato 06 alla presente Deliberazione) i quali sono per 15,66 ettari di proprietà del Comune di Rittana e per 4,15 ettari di proprietà privata.

Le superfici interessate dal Piano:

A – non ricadono in aree della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della L.r. n. 19 del 29 giugno 2009;

B – non presentano boschi contenenti MB, così come individuati dalla deliberazione di Giunta regionale vigente relativa ai materiali di base per la vivaistica forestale sopra richiamata;

C – non presentano boschi di protezione diretta come individuati in base ai criteri contenuti nel manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte indicato nella D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016;

5) al Settore regionale Foreste è pervenuto in data 11 dicembre 2024 con nota prot. ric. n. 210010 da parte dell'Unione Montana sopra citata il Piano di Gestione Forestale inerente le proprietà forestali del medesimo Comune di Rittana. Il procedimento di approvazione di tale Piano è stato avviato nell'ambito del medesimo progetto presentato ai sensi dell'Operazione 225 del PSR Regione Piemonte 2007-2013, attivata con D.G.R. n. 43-5291 del 29 gennaio 2013 di cui l'Unione è soggetto capofila e per cui sono stati presentati i Piani degli altri Comuni rappresentati dall'Unione e già approvati con D.G.R. n. 17-451 del 2 dicembre 2024. Il Piano, allegato alla presente deliberazione, è stato consegnato accompagnato dall'atto di adozione del Consiglio comunale del comune di Rittana n. 22 del 29 ottobre 2024, come previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento Forestale, e risulta composto da una parte generale comune a tutti i Piani di Gestione Forestale presentati dall'Unione nell'ambito della sopra richiamata Operazione 225 del PSR Regione Piemonte 2007-2013 comprendente i seguenti elaborati:

01a – Relazione generale;

02a – Relazione sulle schede di descrizione e valutazione del ruolo protettivo dei popolamenti;

03a – Studio per la valutazione di incidenza;

04a – Disciplinare dei popolamenti forestali contenenti MB;

05a – Carta delle aree pascolabili, in scala 1:50.000.

e, per il Comune in oggetto, dai seguenti elaborati di dettaglio:

01 – Relazione tecnica;

02 – Descrizione particellare;

03 – Schede della viabilità;

04 – Elenco particelle catastali;

05 – Corrispondenza particelle catastali – particelle forestali – classe compartimentazione (elenco);

06 – Registro interventi eventi;

07 – Carta forestale, in scala 1:10.000;

08 – Carta tipi strutturali, in scala 1:10.000;

09 – Carta interventi, in scala 1:10.000;

10 – Carta compartimentazioni, in scala 1:10.000;

11 – Carta sinottica catastale, in scala 1:10.000.

6) il PGF delle proprietà del Comune di Rittana riguarda complessivamente 167,47 ha boscati, i quali per 151,32 ha risultano a gestione attiva nel periodo di validità del PGF stesso.

Le superfici interessate dal Piano:

A – non ricadono in aree della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della L.r. n. 19 del 29 giugno 2009;

B – non presentano boschi contenenti MB, così come individuati dalla deliberazione di Giunta regionale vigente relativa ai materiali di base per la vivaistica forestale sopra richiamata;

C – non presentano boschi di protezione diretta come individuati in base ai criteri contenuti nel manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte indicato nella

D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016;

D – il Piano individua 27,55 ha di superficie di proprietà comunale boscata pascolabili, di cui 15,66 in concessione per attività di pascolo per la cui gestione, come riportato nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, vengono riportate le indicazioni elaborate nel Piano Pastorale Aziendale (PPA) a cui si conforma. In particolare, viene specificato che in tale PPA sono dettagliate le scelte gestionali inerenti gli ettari in concessione nonché le richieste di deroga necessarie al raggiungimento delle finalità dal medesimo PPA prefissate;

7) le suddette deroghe proposte dall'Unione Montana nel PPA e richiamate nel PGF, rispetto alle norme del Regolamento Forestale, si configurano come di seguito descritto:

A – i 15,66 ettari di superficie boscata comunale sono considerati pascolabili sia dal PPA del comprensorio di pascolo Paraloup che dal PGF del Comune di Rittana e si prevede dal Piano pastorale che vengano interessate dal pascolo caprino per cui si chiede esplicita deroga all'articolo 45, comma 5, del Regolamento forestale. Tale richiesta, per coerenza gestionale, viene avanzata anche per i 4,15 ettari delle adiacenti proprietà private coinvolte dal PPA, per un totale di 19,81 ettari come individuati al capitolo 10.4 della Relazione tecnica del PPA stesso. Viene dedicato a tale aspetto il capitolo 9.2 della suddetta Relazione di cui si esporranno di seguito gli aspetti salienti. La richiesta di deroga per il pascolamento caprino in bosco riguarda gli acero-tiglio-frassineti e i betuleti di neoformazione presenti intorno alla borgata Paraloup che, seppur attualmente affermati, sono frutto della colonizzazione di pascoli abbandonati ad opera di specie pioniere.

Nell'ambito dell'approvazione congiunta del Piano Pastorale Aziendale del comprensorio di pascolo Paraloup e del Piano di Gestione Forestale del Comune di Rittana, la deroga si ritiene accoglibile ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento forestale in quanto consente di creare un sistema silvo-pastorale che potrebbe apportare i seguenti benefici:

- recupero di superfici pascolive e degli ecosistemi annessi, sia con benefici economici sia ambientali;
- maggiore fruibilità turistica, considerata la presenza di strutture ricettive e di percorsi storici;
- contrasto effetti negativi delle siccità estive con ombreggiamento degli animali, aumento della disponibilità di foraggio e quindi allungamento della stagione di pascolo;
- aumento della resilienza delle cenosi coinvolte per aumento della complementarietà funzionale delle componenti presenti.

Inoltre, è stato proposto un monitoraggio annuale (capitolo 10.5 della Relazione tecnica del PPA) degli effetti del pascolamento sulla componente forestale che permetterà di attuare prontamente azioni correttive al fine di ottenere gli obiettivi prefissati di gestione sostenibile del territorio. In merito si prescrive che le aree di rilievo vengano individuate in accordo con il Settore Foreste della Regione Piemonte e che con quest'ultimo si condividano annualmente i *report* di monitoraggio previsti;

B – per consentire le attività di pascolo caprino in bosco come sopra descritto, per le medesime superfici si richiede deroga all'art. 22, comma 1, del Regolamento forestale in quanto nei diradamenti previsti per i popolamenti soggetti a pascolo sarà necessario scendere sotto la soglia imposta del 50% di rilascio della copertura; i diradamenti sono interventi coerenti con le previsioni del PGF del Comune di Rittana.

Sempre nell'ambito dell'approvazione congiunta del Piano Pastorale Aziendale del comprensorio di pascolo Paraloup e del Piano di Gestione Forestale del Comune di Rittana, trattandosi di un'attività propedeutica alla sperimentazione del pascolo in bosco con greggi caprini come sopra approvato, la richiesta di deroga viene accolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale, per le medesime motivazioni di cui sopra, prescrivendo che il diradamento si esegua nella prima annata silvana dalla data di approvazione del presente PPA e che, nel caso la copertura rilasciata sia inferiore al 50%, tale intervento non potrà essere reiterato entro i successivi 10 anni;

8) per i loro contenuti il PGF e il PPA, considerato quanto esposto al predetto punto 2, ottemperano

alle Indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e, per il solo PPA, a quanto disposto dalle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri di cui alla D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017;

9) i Piani citati, nelle more dell'approvazione del Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT) di cui all'articolo 10 della l.r. 4/2009, sono stati redatti in conformità al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 e secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 della l.r. 4/2009, ossia con l'obiettivo di valorizzare, tutelare e ricostituire gli ecosistemi forestali;

10) come indicato nella stessa relazione tecnica del PPA allegata alla presente deliberazione, il periodo di validità richiesto per il Piano è di quindici anni, in coerenza con le Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF) di cui alla D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte, quindi fino al termine della stagione invernale 2039/2040 (15 maggio 2040);

11) per quanto concerne il PGF, come dichiarato dai redattori nella sua relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, il periodo di validità richiesto è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 5° comma dell'articolo 11 della l.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2039/2040 (31 agosto 2040);

12) nel rispetto delle norme sopra citate e delle prescrizioni proposte in riferimento alle deroghe avanzate e accolte, il Piano Pastorale Aziendale del comprensorio di pascolo Paraloup e il Piano di Gestione Forestale del Comune di Rittana possono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

13) l'approvazione del PGF costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009 e alla deroghe richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) e dell'articolo 45, comma 5 del Regolamento forestale e relative prescrizioni; la realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Pastorale Aziendale del comprensorio Paraloup sito nel Comune di Rittana (CN) e del Piano di Gestione Forestale delle proprietà del Comune di Rittana (CN), comprese le deroghe e le relative prescrizioni sopra descritte, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) nonché della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e della D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017, il Piano Pastorale Aziendale del comprensorio Paraloup sito nel Comune di Rittana (CN), di cui agli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da:

01 – Relazione tecnica;

02 – Carta confini comprensorio, in scala 1:5.000;

03 – Carta dell'uso del suolo, in scala 1:5.000;

04 – Carta della vegetazione pastorale, in scala 1:5.000;

05 – Carta dei settori di pascolo e delle infrastrutture, in scala 1:5.000;

06 – Carta forestale, in scala 1:5.000.

Il PPA riguarda circa 22,61 ettari del comprensorio Paraloup, di cui 19,81 ettari boscati (cfr. allegato 06 alla presente Deliberazione) i quali sono per 15,66 ettari di proprietà del Comune di Rittana e per 4,15 ettari di proprietà privata.

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano di Gestione Forestale delle proprietà del Comune di Rittana facente parte dell'Unione Montana Valle Stura, di cui agli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da :

01a – Relazione generale;

02a – Relazione sulle schede di descrizione e valutazione del ruolo protettivo dei popolamenti;

03a – Studio per la valutazione di incidenza;

04a – Disciplinare dei popolamenti forestali contenenti MB;

05a – Carta delle aree pascolabili, in scala 1:50.000;

01 – Relazione tecnica;

02 – Descrizione particellare;

03 – Schede della viabilità;

04 – Elenco particelle catastali;

05 – Corrispondenza particelle catastali – particelle forestali – classe compartimentazione (elenco);

06 – Registro interventi eventi;

07 – Carta forestale, in scala 1:10.000;

08 – Carta tipi strutturali, in scala 1:10.000;

09 – Carta interventi, in scala 1:10.000;

10 – Carta compartimentazioni, in scala 1:10.000;

11 – Carta sinottica catastale, in scala 1:10.000.

Il PGF riguarda complessivamente 167,47 ha boscati, i quali per 151,32 ha risultano a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del PGF costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009; la realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale. Per il periodo di validità del Piano il pascolo in bosco è vietato al di fuori delle superfici individuate dal Piano stesso come pascolabili.

3) di approvare, ai sensi dall'articolo 45, comma 2, del Regolamento Forestale, le deroghe al medesimo articolo 45, comma 5, come previsto da entrambi gli strumenti di pianificazione oggetto della presente deliberazione, consentendo il pascolamento caprino in bosco nelle aree limitrofe alla

borgata Paraloup, prescrivendo che le aree di rilievo previste dal piano di monitoraggio, di cui al capitolo 10.5 della Relazione tecnica del PPA allegata alla presente deliberazione, vengano posizionate in accordo con il Settore Foreste della Regione Piemonte e che con quest'ultimo si condividano annualmente i *report* di monitoraggio previsti;

4) di approvare, ai sensi dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento Forestale, le deroghe all'articolo 22, comma 1, dello stesso Regolamento, come previsto da entrambi gli strumenti di pianificazione oggetto della presente deliberazione, consentendo nei diradamenti previsti per i popolamenti oggetto di pascolo di scendere sotto la soglia imposta del 50% di rilascio della copertura, prescrivendo che il diradamento si esegua nella prima annata silvana dalla data di approvazione del presente PPA e che, nel caso la copertura rilasciata sia inferiore al 50%, tale intervento non potrà essere reiterato entro i successivi 10 anni;

5) di stabilire che il Piano Pastorale Aziendale ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e fino al termine della stagione invernale 2039/2040 (15 maggio 2040);

6) di stabilire che il Piano di Gestione Forestale ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2039/2040 (31 agosto 2040);

7) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è disponibile sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>;

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-780-2025-All_1-PPA_Paraloup_01_Relazione.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. DGR-780-2025-All_2-PPA_Paraloup_02_Confini_compressorio.pdf 
3. DGR-780-2025-All_3-PPA_Paraloup_03_Usi_del_suolo.pdf 
4. DGR-780-2025-All_4-PPA_Paraloup_04_Vegetazione_pastorale.pdf 
5. DGR-780-2025-All_5-PPA_Paraloup_05_Settori_di_pascolo_e_infrastrutture.pdf 
6. DGR-780-2025-All_6-PPA_Paraloup_06_Tipi_forestali.pdf 
7. DGR-780-2025-All_7-PGF_Rittana_01a_-_Relazione_PFA_STURA_GENERALE.pdf 
8. DGR-780-2025-All_8-PGF_Rittana_02a_-_Relazione_schede_di_stabilita.pdf 
9. DGR-780-2025-All_9-PGF_Rittana_03a_-_Valutazione_incidenza_ecologica.pdf 
10. DGR-780-2025-All_10-PGF_Rittana_04a_-_Disciplinare_Boschi_seme.pdf 
11. DGR-780-2025-All_11-PGF_Rittana_05a_-_Carta_delle_ree_boscate_pascolabili.pdf 
12. DGR-780-2025-All_12-PGF_Rittana_01-Relazione_Var_2024.pdf 
13. DGR-780-2025-All_13-PGF_Rittana_02-
Descrizioni_particellari_Rittana_rev_2024.pdf 
14. DGR-780-2025-All_14-PGF_Rittana_03-SchedeViabilita.pdf 
15. DGR-780-2025-All_15-PGF_Rittana_04-elenco_catastale_rev00.pdf 
16. DGR-780-2025-All_16-PGF_Rittana_05-prospetto_sup_rev_00.pdf 
17. DGR-780-2025-All_17-PGF_Rittana_06-Registro_Interventi.pdf 
18. DGR-780-2025-All_18-PGF_Rittana_07-Carta_forestale_rev01.pdf 
19. DGR-780-2025-All_19-PGF_Rittana_08-Carta_tipi_strutturali_rev01.pdf 
20. DGR-780-2025-All_20-PGF_Rittana_09-Carta_degli_interventi_rev_2024.pdf 
21. DGR-780-2025-All_21-PGF_Rittana_10-Carta_delle_compartimentazioni_rev01.pdf 
22. DGR-780-2025-All_22-PGF_Rittana_11-Carta_sinottica_catastale_rev01.pdf 

Allegato